

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Deliberazione n. 1516 del 2 ottobre 2009 – Approvazione del Regolamento "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza" (con Allegato)

PREMESSO

CHE la Direttiva HABITAT 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, ha l'obiettivo di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato;

CHE la citata Direttiva prevede la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e seminaturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, e che comprende anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della Direttiva UCCELLI 79/409/CEE;

CHE le misure adottate a norma della citata Direttiva HABITAT devono essere intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali;

CHE in particolare l'articolo 6 paragrafo 2 della suddetta direttiva stabilisce che gli Stati membri adottino le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva;

CHE lo stesso articolo 6 paragrafo 3 della suddetta Direttiva stabilisce, come principale misura di prevenzione dei citati fenomeni di degrado e di perturbazione, il seguente obbligo: *"Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo"*;

CONSIDERATO

CHE la Direttiva HABITAT è stata recepita nell'ordinamento giuridico statale con il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*, successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120;

CHE in particolare l'articolo 5 del suddetto D.P.R. 357/1997, come sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 120/2003, stabilisce che, in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, sono sottoposti alla valutazione di incidenza i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, nonché gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito o in un proposto sito della rete Natura 2000 ma che possono avere incidenze significative sullo stesso sito, singolarmente o congiuntamente ad altri progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;

CHE l'Ufficio pubblicazioni della Comunità Europea ha pubblicato nell'anno 2002 la *"Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa su siti della rete Natura 2000 – Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE"* elaborato dalla Divisione valutazione d'impatto - Scuola di Pianificazione - Università Oxford Brookes del Regno Unito su incarico della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea;

CHE con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009 è stato approvato il “ *Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE.*”;

CHE con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 è stato approvato l'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE;

CHE con delibera di Giunta Regionale n. 1036 del 28 maggio 2009 “*Attuazione Direttiva Comunitaria 79/409/CEE “Uccelli” – Segnalazione Zona di Protezione Speciale “Invaso del Fiume Tammaro” (BN) – Con allegati*” è stata segnalata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'area denominata “Invaso del Fiume Tammaro”, sita nel territorio della Provincia di Benevento, quale Zona di Protezione Speciale (ZPS) , ai sensi della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE “Uccelli”;

CHE con delibera di Giunta Regionale n. 1358 del 6 agosto 2009 “*Rimodulazione della perimetrazione della Zona di Protezione Speciale Monti Picentini*” è stata modificata la perimetrazione della suddetta ZPS;

CHE con nota DPN-2009-00017326 dell'11 agosto 2009 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato alla Commissione Europea l'aggiornamento della Banca Dati Natura 2000, comprendenti le modifiche di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 1036 del 28 maggio 2009 e n. 1358 del 6 agosto 2009;

CHE la citata comunicazione giusta nota DPN-2009-00017326 dell'11 agosto 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del DM 17 ottobre 2007, costituisce l'atto di designazione ovvero istituzione delle nuove Zone di Protezione Speciale;

RITENUTO necessario, in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva HABITAT, dal D.P.R. 357/1997 e tenendo conto degli indirizzi forniti dalla Commissione Europea in merito all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat”, disciplinare il procedimento di valutazione di incidenza in Regione Campania;

RITENUTO altresì utile allegare alla predetta disciplina l'elenco aggiornato dei siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria) individuati nel territorio della Regione Campania;

TENUTO CONTO del parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale, giusta nota prot. 4903/UDCP/GAB/UL del 10 settembre 2009;

VISTI

- la Direttiva HABITAT 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;
- la Direttiva UCCELLI 79/409/CEE;
- il D.P.R. 357/1997;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1036 del 28 maggio 2009
- la delibera di Giunta Regionale n. 1358 del 6 agosto 2009
- la nota DPN-2009-00017326 dell'11 agosto 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate

- di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale per l'approvazione la proposta di regolamento *"Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza"*, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di inviare la presente delibera e l'allegata proposta di Regolamento al Presidente del Consiglio Regionale ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alle AA.GG.CC. n. 5, 11, 15 e 16;
- di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

**Regolamento regionale recante:
“Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza”**

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento:
- a) disciplina il procedimento di valutazione d'incidenza in coerenza con quanto previsto all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, relativo a piani, programmi, progetti di opere ed interventi che possono avere incidenza significativa sui proposti siti di importanza comunitaria o sui siti di importanza comunitaria o sulle zone speciali di conservazione o sulle zone di protezione speciale, come definiti dal d.p.r. n. 357 del 1997, ricadenti nel territorio della regione Campania ed elencati nell'allegato 1 al presente regolamento; tale disciplina tiene conto degli orientamenti contenuti nella “Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE” edita nel 2002 dalla Commissione Europea, DG Ambiente;
- b) individua i progetti e gli interventi che non sono direttamente connessi ai siti della rete natura 2000 e che possono essere non significativamente incidenti sugli stessi;
- c) individua piani, programmi, progetti e interventi che, sulla base delle loro peculiari caratteristiche sono sottoposti direttamente alla fase di valutazione appropriata;
2. Nel presente regolamento, ove non diversamente specificato, per indicare nel loro insieme i proposti siti di importanza comunitaria pSIC, i siti di importanza comunitaria SIC, le zone speciali di conservazione ZSC e le zone di protezione speciale ZPS come definiti dal d.p.r. n. 357 del 1997 e ricadenti nel territorio della regione Campania, si impiega il termine “siti della rete Natura 2000”.

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. La valutazione di incidenza si applica ai piani e programmi che interessano territorialmente uno o più siti della rete Natura 2000 e che non sono direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti e che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o programmi.
2. La valutazione di incidenza si applica ai progetti e agli interventi che ricadono all’interno dei siti della rete Natura 2000 e che non sono direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti e che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri progetti o interventi.
3. La valutazione di incidenza si applica inoltre ai progetti e agli interventi che riguardano ambiti esterni ai siti della rete Natura 2000 qualora, per localizzazione o natura, possano produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso.
4. È fatta salva la disciplina a livello nazionale del procedimento di valutazione d'incidenza di competenza nazionale per piani, programmi, progetti ed interventi riferibili al campo di applicazione della normativa statale.

Art. 3.
Progetti e interventi non direttamente connessi e non significativamente incidenti sui siti della rete Natura 2000

1. Nelle more dell’individuazione dei soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000, e nel rispetto del principio che la presenza e la tutela di specie di interesse comunitario di cui agli allegati II e

IV della direttiva 92/43/CEE e all'allegato I della direttiva 79/409/CEE devono essere comunque garantite, i progetti o interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito e che per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sui siti della rete medesima e per i quali, pertanto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 del d.p.r. n. 357 del 1997, non risulta necessaria la valutazione di incidenza, sono i seguenti:

- a) gli interventi puntualmente previsti nei piani, generali o attuativi, di natura territoriale, urbanistica e di settore, ivi compresi i piani agricoli, di gestione e assestamento forestale e faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo. La valutazione di incidenza dei piani suddetti, espletata dall'autorità regionale competente, può prescrivere l'obbligo della procedura di valutazione di incidenza per specifici progetti e interventi;
- b) gli interventi finalizzati esclusivamente alla gestione dei siti Natura 2000, qualora previsti espressamente dall'eventuale piano di gestione specificamente approvato o dalle misure di conservazione, a condizione che siano indicate le aree di intervento e le modalità di realizzazione, o valutati dal soggetto gestore come direttamente connessi e necessari ad un stato di conservazione soddisfacente del sito.
- c) le realizzazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del D.M. del 2 aprile 1968, n. 1444, nonché gli ampliamenti, i completamenti edilizi e gli adeguamenti funzionali o tecnologici di edifici pubblici esistenti derivanti dalle disposizioni vigenti;
- d) relativamente al patrimonio edilizio esistente:
 - gli interventi di cui all'art. 3 del d.p.r. n. 380, lettere a), b), c) e d), inclusi gli interventi che comportano aumenti di volumetrie senza comportare l'alterazione della superficie della singola unità immobiliare;
 - gli interventi di adeguamento tecnologico, resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza, anche in relazione all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie e le opere di miglioramento della sicurezza della viabilità; tali interventi non devono comportare: variazioni di tracciato, ampliamenti della sede stradale, modifica della categoria di opera e relativo manto stradale, utilizzo di specie vegetali alloctone nel caso di eventuali piantumazioni, abbattimento o rimozione di specie vegetali soggette a specifici regimi di tutela, utilizzo di fitofarmaci;
- f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche di tracciato o d'ubicazione;
- g) gli interventi di apposizione di segnaletica e cartellonistica di informazione, purché previsti da un piano di cartellonistica approvato;
- h) le realizzazioni di recinzioni e muri e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e nuovi interventi relativi ad impianti tecnologici, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee E) di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.; gli impianti tecnologici ricadenti in zona E) sono esclusi dalla valutazione a condizione che insistano sulla rete stradale esistente;

- i) nella zona omogenea E), di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444:
- gli interventi relativi agli immobili di proprietà di aziende agricole che non comportino consumo di suolo, purché gli stessi immobili a seguito degli interventi possano essere ancora classificati come beni strumentali dell'azienda stessa;
 - la realizzazione di muretti a secco;
 - le recinzioni realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali, comprese le recinzioni in rete a maglia metallica limitatamente a quelle finalizzate a delimitare piccoli allevamenti di animali domestici; tali recinzioni dovranno essere realizzate in modo da non interrompere la connettività ecologica del territorio, né determinare l'interclusione di spazi naturali;
 - la realizzazione di elementi di demarcazione tramite essenze arboree e arbustive o elementi naturali quali siepi, frangivento e boschetti realizzati con specie coerenti alla fascia fitoclimatica, purché non interrompano la connettività ecologica del territorio, né determinino l'interclusione di spazi naturali;
 - le ricorrenti pratiche agricole, compresi gli interventi su orti e frutteti, purché non comportino l'eliminazione di elementi naturali presenti quali pascoli, prati permanenti, cespuglieti naturali, zone umide, alberi isolati, ecc.;
- j) gli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali;
- k) gli interventi di utilizzazione dei boschi, a condizione che interessino superfici non superiori ai 2,00 ha, che siano situati nei territori di collina e montagna secondo la classificazione ISTAT e che rispettino le prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) di cui alla legge regionale 7 maggio 1996, n.11;
- l) gli interventi di conversione di boschi cedui che interessino superfici non superiori ai 2 ha;
- m) gli interventi di forestazione e riforestazione purché per soglie dimensionali non rientrino nell'allegato IV del decreto legislativo n.152 del 2006 e sempreché non comportino l'eliminazione di elementi quali pascoli, prati permanenti, cespuglieti naturali.
- n) gli interventi di somma urgenza come definiti dalle norme vigenti.
- 2 Per tutti i progetti e gli interventi di cui al comma 1, in sede di rilascio di autorizzazione da parte dell'autorità preposta, è necessario che il soggetto proponente o il tecnico da questi incaricato dichiarare, ai sensi degli articoli 38 e 47 del d.p.r. n. 445 del 2000, quale sia il criterio di esclusione dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del presente regolamento e che gli interventi proposti non abbiano, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative negative su un sito della Rete Natura 2000 interessato o su una delle specie tutelate di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.
- 3 I piani di gestione dei singoli siti, laddove esistenti ed approvati, o le misure di conservazione dei siti possono stabilire la necessità della valutazione di incidenza anche per le opere di cui al comma 1. Eventuali ulteriori tipologie di intervento, da escludere dall'assoggettamento della procedura di valutazione di incidenza, potranno essere individuate, caso per caso e con parere motivato, dai soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000.
- 4 È fatta salva la facoltà dell'Autorità preposta all'approvazione del progetto o all'autorizzazione dell'intervento di richiedere l'espletamento della verifica preliminare nei casi in cui non si abbia la certezza dell'assenza di incidenza significativa negativa o comunque non significativa.

Art. 4.

Disciplina del procedimento di valutazione d'incidenza

1. Come previsto dalla “Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE” edita nel 2001 dalla Commissione Europea, DG Ambiente, nella procedura di valutazione di incidenza si distinguono due fasi principali:
 - una fase di verifica preliminare, detta “*screening*”
 - una fase di valutazione di incidenza vera e propria, detta “*valutazione appropriata*”
2. La fase di *screening* non si applica ai piani e programmi e per essi la procedura di valutazione di incidenza ha inizio con la successiva fase di cui al comma 1. Inoltre la fase di *screening* non si applica alle tipologie di progetti e interventi ricompresi negli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indipendentemente dalle eventuali soglie dimensionali, per i quali dovrà essere espletata direttamente la valutazione appropriata. La fase di *screening* non è necessaria per i progetti e gli interventi che presentano le caratteristiche elencate all’articolo 3 del presente regolamento, nel rispetto delle condizioni dettate dallo stesso art. 3.
3. Il procedimento di valutazione d'incidenza, sia a livello di *screening* che di valutazione appropriata, e' precedente rispetto a qualsiasi procedimento autorizzatorio o concessorio inerente la realizzazione del progetto o intervento o di approvazione del piano o programma.
4. Per gli interventi ricadenti anche parzialmente in aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.394 prima della fase di *screening* o di valutazione appropriata deve essere acquisito il “sentito” dell’Ente di Gestione dell’area protetta sul piano, programma, progetto o intervento.
5. L'autorita' competente puo' prevedere, in relazione alla significatività dell'intervento e in fase di valutazione appropriata, la consultazione del pubblico interessato alla realizzazione del progetto o intervento o all’attuazione del piano o programma.

Art. 5.

Screening

1. Al fine di determinare la significatività dell’incidenza di progetti ed interventi ricadenti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, è previsto che sia espletata una fase preliminare di valutazione chiamata “*screening*”. Tale verifica determina la decisione di procedere o meno alla successiva fase di valutazione d'incidenza (valutazione appropriata), qualora le possibili incidenze negative risultino significative in relazione agli obiettivi di conservazione del sito stesso.
2. Nella fase di *screening* l’autorità competente può anche prescrivere idonee misure di mitigazione.
3. È fatta salva la facoltà dell'Autorità preposta all’approvazione del progetto o all’autorizzazione dell’intervento di richiedere l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza (valutazione appropriata) nei casi in cui non si abbia la certezza dell’assenza di incidenza significativa negativa o comunque non significativa.

Art. 6.

Valutazione appropriata

1. Verificato che gli esiti della verifica preliminare (*screening*) comportano il proseguimento delle analisi dei possibili effetti, la relazione di incidenza (valutazione appropriata) deve contenere gli opportuni approfondimenti in merito alle situazioni in cui sono possibili incidenze significative negative o le stesse non possano essere escluse in forza del principio di precauzione; per lo stesso principio la valutazione appropriata può contenere, qualora necessario, l’analisi delle ipotesi alternative, eventuali misure di mitigazione o misure di compensazione.
2. I proponenti progetti, piani territoriali urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico – venatori, interventi e attività che possono avere incidenze significative sui siti della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente, presentano una relazione di valutazione di

incidenza contenente tutti gli elementi di cui all'allegato G) del d.p.r. n. 357 del 1997, volta a individuare e valutare gli effetti diretti o indiretti sui siti rispetto agli obiettivi di conservazione e in relazione alla struttura e funzionalità degli stessi.

3. Per i progetti pubblici e privati assoggettati a V.I.A., la valutazione di incidenza è compresa nell'ambito della stessa procedura. A tal fine, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale dovrà contenere gli elementi di cui all'allegato G) del d.p.r. n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estenderà alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico dovranno dare specifica evidenza della integrazione procedurale.
4. Per i piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi i piani agricoli e faunistico – venatori e le loro varianti soggetti a VAS, la valutazione di incidenza è ricompresa nella stessa procedura. In tal caso il rapporto preliminare o il rapporto ambientale dovranno contenere gli elementi di cui all'allegato G) del d.p.r. n. 357 del 1997 e la valutazione dell'Autorità competente si estenderà alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza.

Art. 7.

Realizzazione di progetti e attuazione di piani per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico

1. Ai sensi dell'articolo 5, commi 8 e 9 del d.p.r. n. 357 del 1997, qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano, il programma, il progetto o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria a garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione alla direzione regionale competente per la pianificazione e gestione delle aree protette ai fini della comunicazione al Ministero dell'Ambiente.
2. Qualora nei siti ricorrano tipi di habitat naturali e specie prioritari ai sensi del d.p.r. n. 357 del 1997 il piano o il progetto di cui sia stata valutata l'incidenza negativa su un sito della rete Natura 2000 può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Art. 8.

Autorità competente

1. L'Autorità competente per lo svolgimento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi del presente regolamento è la Regione Campania – AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore 02 Tutela dell'Ambiente - Servizio VIA VI. A tal fine, il Settore, con il supporto delle strutture regionali incaricate, esercita le funzioni secondo quanto disciplinato con delibera di Giunta regionale n. 426 del 2008 concernente "Approvazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale - valutazione d'incidenza, screening, "sentito", valutazione ambientale strategica" e successive modifiche ed integrazioni.
2. La verifica preliminare (screening), nelle more dell'individuazione dei soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000, è effettuata dall'Autorità competente come precedentemente individuata.

Art. 9.

Norme finali

1. Il presente regolamento si applica anche a tutti i procedimenti non ancora conclusi all'atto della sua pubblicazione.
2. Al fine di fornire i necessari indirizzi operativi in merito allo svolgimento del procedimento di valutazione di incidenza, con riferimento anche al disposto del decreto legislativo n. 152 del

2006 in merito all'integrazione della valutazione di incidenza con la VAS o con la VIA, con apposito atto deliberativo di Giunta saranno approvate le Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del d.p.r. n. 357 del 1997.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quanto disposto dal d.p.r. n. 357 del 1997.

ALLEGATO 1 – Elenco dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ricadenti nel territorio della Regione Campania

Codice SIC	Denominazione SIC	Superficie interessata (ha)	Note
Provincia di Avellino			
IT8040003	ALTA VALLE DEL FIUME OFANTO	590	Parzialmente incluso nel Parco dei Monti Picentini
IT8040004	BOSCHI DI GUARDIA DEI LOMBARDI E ANDRETTA	2.919	
IT8040005	BOSCO DI ZAMPAGLIONE (CALITRI)	9.514	
IT8040006	DORSALE MONTI DEL PARTENIO	15.641	Incluso nel Parco del Partenio
IT8040007	LAGO DI CONZA DELLA CAMPANIA	530	
IT8040008	LAGO DI S. PIETRO - AQUILAVERDE	604	
IT8040009	MONTE ACCELLICA	4.795	Incluso nel Parco dei Monti Picentini
IT8040010	MONTE CERVIALTO E MONTAGNONE DI NUSCO	11.884	Incluso nel Parco dei Monti Picentini
IT8040011	MONTE TERMINIO	9.359	Incluso nel Parco dei Monti Picentini
IT8040012	MONTE TUORO	2.188	Incluso nel Parco dei Monti Picentini
IT8040013	MONTI DI LAURO	7.040	Parzialmente incluso nel Parco del Fiume Sarno
IT8040014	PIANA DEL DRAGONE	686	Incluso nel Parco dei Monti Picentini
IT8040017	PIETRA MAULA (TAURANO, VISCIANO)	3.526	
IT8040018	QUERCETA DELL'INCORONATA	1.362	
IT8040020	BOSCO DI MONTEFUSCO IRPINO	713	
Provincia di Benevento			
IT8020001	ALTA VALLE DEL FIUME TAMMARO	360	
IT8020004	BOSCO DI CASTELFRANCO IN MISCANO	893	
IT8020006	BOSCO DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE	1.468	
IT8020007	CAMPOSAURO	5.508	Incluso nel Parco del Taburno - Camposauro
IT8020008	MASSICCO DEL TABURNO	5.321	Incluso nel Parco del Taburno - Camposauro
IT8020009	PENDICI MERIDIONALI DEL MONTE MUTRIA	14.598	Incluso nel Parco del Matese
IT8020010	SORGENTI E ALTA VALLE DEL FIUME FORTORE	2.423	
IT8020014	BOSCO DI CASTELPAGANO E TORRENTE TAMMARECCHIA	3.061	
Provincia di Caserta			
IT8010004	BOSCO DI S. SILVESTRO	81	
IT8010005	CATENA DI MONTE CESIMA	3.427	
IT8010006	CATENA DI MONTE MAGGIORE	5.184	
IT8010010	LAGO DI CARINOLA	20	Incluso nella Riserva Naturale Lago di Falciano
IT8010013	MATESE CASERTANO	22.217	Incluso nel Parco del Matese
IT8010015	MONTE MASSICO	3.847	
IT8010016	MONTE TIFATA	1.420	
IT8010017	MONTI DI MIGNANO MONTELUONGO	2.487	

Codice SIC	Denominazione SIC	Superficie interessata (ha)	Note
IT8010019	PINETA DELLA FOCE DEL GARIGLIANO	185	Incluso nel Parco di Roccamonfina - Foce del Garigliano
IT8010020	PINETA DI CASTELVOLTURNO	90	Incluso nella Riserva Naturale Foce Volturno - Costa di Licola
IT8010021	PINETA DI PATRIA	313	Incluso nella Riserva Naturale Foce Volturno - Costa di Licola
IT8010022	VULCANO DI ROCCAMONFINA	3.816	Incluso nel Parco di Roccamonfina - Foce del Garigliano
IT8010027	FIUMI VOLTURNO E CALORE BENEVENTANO	4.924	Parzialmente incluso nel Parco del Matese
IT8010028	FOCE VOLTURNO - VARICONI	303	Incluso nella Riserva Naturale Foce Volturno - Costa di Licola
IT8010029	FIUME GARIGLIANO	481	Incluso nel Parco di Roccamonfina - Foce del Garigliano
Provincia di Napoli			
IT8030001	AREE UMIDE DEL CRATERE DI AGNANO	44	Incluso nel Parco dei Campi Flegrei
IT8030002	CAPO MISENO	50	Incluso nel Parco dei Campi Flegrei
IT8030003	COLLINA DEI CAMALDOLI	261	
IT8030005	CORPO CENTRALE DELL'ISOLA DI ISCHIA	1.310	
IT8030006	COSTIERA AMALFITANA TRA NERANO E POSITANO	980	
IT8030007	CRATERE DI ASTRONI	253	Incluso nella Riserva Naturale Statale degli Astroni
IT8030008	DORSALE DEI MONTI LATTARI	14.564	Incluso nel Parco dei Monti Lattari
IT8030009	FOCE DI LICOLA	147	Incluso nella Riserva Naturale Foce Volturno - Costa di Licola
IT8030010	FONDALI MARINI DI ISCHIA, PROCIDA E VIVARA	6.116	
IT8030011	FONDALI MARINI DI PUNTA CAMPANELLA E CAPRI	8.491	Interessa parzialmente la Riserva Marina Punta Campanella
IT8030012	ISOLA DI VIVARA	36	Incluso nella Riserva Naturale Statale di Vivara
IT8030013	ISOLOTTO DI S.MARTINO E DINTORNI	14	Incluso nel Parco dei Campi Flegrei
IT8030014	LAGO D'AVERNO	125	Incluso nel Parco dei Campi Flegrei
IT8030015	LAGO DEL FUSARO	192	Incluso nel Parco dei Campi Flegrei
IT8030016	LAGO DI LUCRINO	10	Incluso nel Parco dei Campi Flegrei
IT8030017	LAGO DI MISENO	79	Incluso nel Parco dei Campi Flegrei

Codice SIC	Denominazione SIC	Superficie interessata (ha)	Note
IT8030018	LAGO DI PATRIA	507	Incluso nella Riserva Naturale Foce Volturno – Costa di Licola
IT8030019	MONTE BARBARO E CRATERE DI CAMPIGNONE	358	Incluso nel Parco dei Campi Flegrei
IT8030020	MONTE NUOVO	30	Incluso nel Parco dei Campi Flegrei
IT8030021	MONTE SOMMA	3.076	Incluso nel Parco Nazionale del Vesuvio
IT8030022	PINETE DELL'ISOLA DI ISCHIA	66	
IT8030023	PORTO PAONE DI NISIDA	4	Incluso nel Parco dei Campi Flegrei
IT8030024	PUNTA CAMPANELLA	391	
IT8030026	RUPI COSTIERE DELL'ISOLA DI ISCHIA	685	
IT8030027	SCOGLIO DEL VERVECE	4	
IT8030032	STAZIONI DI CYANIDIUM CALDARIUM DI POZZUOLI	4	Incluso nel Parco dei Campi Flegrei
IT8030034	STAZIONE DI CYPERUS POLYSTACHYUS DI ISCHIA	14	
IT8030036	VESUVIO	3.412	Incluso nel Parco Nazionale del Vesuvio
IT8030038	CORPO CENTRALE E RUPI COSTIERE OCCIDENTALI DELL'ISOLA DI CAPRI	388	
IT8030039	SETTORE E RUPI COSTIERE ORIENTALI DELL'ISOLA DI CAPRI	96	
Provincia di Salerno			
IT8050001	ALTA VALLE DEL FIUME BUSSENTO	625	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050002	ALTA VALLE DEL FIUME CALORE LUCANO (SALERNITANO)	4.668	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050006	BALZE DI TEGGIANO	1.201	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050007	BASSO CORSO DEL FIUME BUSSENTO	414	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050008	CAPO PALINURO	156	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050010	FASCE LITORANEE A DESTRA E SINISTRA DEL FIUME SELE	630	Incluso nella Riserva Naturale Foce Sele – Tanagro
IT8050011	FASCIA INTERNA DI COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA	701	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050012	FIUME ALENTO	3.024	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050013	FIUME MINGARDO	1.638	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050016	GROTTA DI MORIGERATI	3	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050017	ISOLA DI LICOSA	5	
IT8050018	ISOLOTTI LI GALLI	69	
IT8050019	LAGO CESSUTA E DINTORNI	546	
IT8050020	MASSICCIO DEL MONTE EREMITA	10.570	Incluso nella Riserva Naturale Monte Eremita – Marzano
IT8050022	MONTAGNE DI CASALBUONO	17.123	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Codice SIC	Denominazione SIC	Superficie interessata (ha)	Note
IT8050023	MONTE BULGHERIA	2.400	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050024	MONTE CERVATI, CENTAURINO E MONTAGNE DI LAURINO	27.898	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050025	MONTE DELLA STELLA	1.179	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050026	MONTE LICOSA E DINTORNI	1.096	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050027	MONTE MAI E MONTE MONNA	10.116	Incluso nel Parco dei Monti Picentini
IT8050028	MONTE MOTOLA	4.690	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050030	MONTE SACRO E DINTORNI	9.634	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050031	MONTE SOPRANO E MONTE VESOLE	5.674	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050032	MONTE TRESINO E DINTORNI	1.339	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050033	MONTI ALBURNI	23.621	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050034	MONTI DELLA MADDALENA	8.576	
IT8050036	PARCO MARINO DI S. MARIA DI CASTELLABATE	5.019	
IT8050037	PARCO MARINO DI PUNTA DEGLI INFRESCHI	4.914	
IT8050038	PARETI ROCCIOSE DI CALA DEL CEFALO	38	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050039	PINETA DI SANT'ICONIO	358	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050040	RUPI COSTIERE DELLA COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA	273	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050041	SCOGGIO DEL MINGARDO E SPIAGGIA DI CALA DEL CEFALO	71	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050042	STAZIONE a GENISTA CILENTANA DI ASCEA	5	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050049	FIUME TANAGRO E SELE	3.677	Incluso nella Riserva Naturale Foce Sele - Tanagro
IT8050050	MONTE SOTTANO e VALLONE SERRA TREMONTI	212	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050051	VALLONI DELLA COSTIERA AMALFITANA	227	Incluso nel Parco dei Monti Lattari
IT8050052	MONTI DI EBOLI, MONTE POLVERACCHIO, MONTE BOSCHETIELLO E VALLONE DELLA CACCIA DI SENERCHIA	14.307	Incluso nel Parco dei Monti Picentini
IT8050054	COSTIERA AMALFITANA TRA MAIORI E IL TORRENTE BONEA	413	Incluso nel Parco dei Monti Lattari
Totale superficie SIC		363.276	

Codice ZPS	Denominazione ZPS	Superficie interessata (ha)	Note
Provincia di Avellino			
IT8040007	LAGO DI CONZA DELLA CAMPANIA	1.214	
IT8040021	PICENTINI	63.761	Incluso nel Parco dei Monti Picentini
IT8040022	BOSCHI E SORGENTI DELLA BARONIA	3.478	
Provincia di Benevento			
IT8020006	BOSCO DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE	1.468	
IT8020015	INVASO DEL FIUME TAMMARO	2.339	
Provincia di Caserta			
IT8010018	VARICONI	194	Incluso nella Riserva Naturale Foce Volturno - Costa di Licola
IT8010026	MATESE	25.932	Incluso nel Parco del Matese
IT8010030	LE MORTINE	275	Incluso nel Parco del Matese
Provincia di Napoli			
IT8030007	CRATERE DI ASTRONI	253	Incluso nel Parco dei Campi Flegrei
IT8030010	FONDALI MARINI DI ISCHIA, PROCIDA E VIVARA	6.116	Area marina protetta di prossima istituzione
IT8030011	FONDALI MARINI DI PUNTA CAMPANELLA E CAPRI	8.491	Incluso nell' Area Marina Protetta di Punta Campanella
IT8030012	ISOLA DI VIVARA	36	Incluso nella Riserva Naturale Statale di Vivara
IT8030014	LAGO D'AVERNO	125	Incluso nel Parco dei Campi Flegrei
IT8030024	PUNTA CAMPANELLA	390	
IT8030037	VESUVIO E MONTE SOMMA	6.251	Incluso nel Parco Nazionale del Vesuvio
IT8030038	CORPO CENTRALE E RUPI COSTIERE OCCIDENTALI DELL'ISOLA DI CAPRI	388	
IT8030039	SETTORE E RUPI COSTIERE ORIENTALI DELL'ISOLA DI CAPRI	96	
Provincia di Salerno			
IT8050008	CAPO PALINURO	156	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050009	COSTIERA AMALFITANA TRA MAIORI E IL TORRENTE BONEA	325	Incluso nel Parco dei Monti Lattari
IT8050020	MASSICCIO DEL MONTE EREMITA	10.570	Incluso nella Riserva Naturale Monte Eremita - Marzano
IT8050021	MEDIO CORSO DEL FIUME SELE – PERSANO	1.515	Incluso nella Riserva Naturale Foce Sele - Tanagro
IT8050036	PARCO MARINO DI S. MARIA DI CASTELLABATE	5.019	Area marina protetta di prossima istituzione
IT8050037	PARCO MARINO DI PUNTA DEGLI INFRESCHI	4.914	Area marina protetta di prossima istituzione
IT8050045	SORGENTI DEL VALLONE DELLE FERRIERE DI AMALFI	459	Incluso nel Parco dei Monti Lattari
IT8050047	COSTA TRA MARINA DI CAMEROTA E POLICASTRO BUSSENTINO	3.276	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Codice ZPS	Denominazione ZPS	Superficie interessata (ha)	Note
IT8050048	COSTA TRA PUNTA TRESINO E LE RIPE ROSSE	2.841	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050055	ALBURNI	25.367	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050046	MONTE CERVATI E DINTORNI	36.912	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
IT8050053	MONTI SOPRANO, VESOLE E GOLE DEL FIUME CALORE SALERNITANO	5.974	Incluso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Totale superficie ZPS		218.035	